

volte per mancamento di leze over di la chiara cognitione di esse, li ditti Corectori debino venir a dechiarir le oppinion loro nel Colegio nostro, et *consequenter* poner quelle parte in ditte materie che li parerano, sì in questo come nel Magior Consejo. Habino *etiam* caricho di remediar et examinar li capitolari di tutti li Giudicati di palazzo et di Rialto, et di le Quarantie et altri Consigli et Collegii che rendeno ragione in questa città, et intender chi sono li nodari et altri ministri de quelli, et come si governino nel tuor di pagamenti et altre sue operatione, et *similiter* de li advocati sì ordenarii come extraordinarii, et de li carati che se pagano sì a li judici come a loro advocati, et venir con le opinion loro a li diti Consigli per el bono regolamento de diti officii et par risecar le longeze di le lite et spese de li poveri litiganti, come più et meglio si potrà. Habino li diti Corectori quelli nodari di la canzelaria nostra et altri ministri che li parerano bisognar, *item* per consultar quelli dotori di leze et altri iurisperiti et pratici che li parerano de tuor a darli quelle informatione che li acaderano per poter redur le leze nostre a quel bon ordine et perfetione che si dè desiderar, provedendo al pagamento et mercede de li preditti con il mezo di diti Consigli come li parerà convenir, reformando poi uno novo libro dei statuti et uno capitolar per cadauno de diti Offici, Collegii et Consigli, di le cose a quelli pertinente, aziò cadauno giudice di questa città nostra possi intender quello specta a l' officio suo et come el se habbi a governar. Possino esser tolti de ogni loco et officio, *etiam* con pena; non possino refudar nè excusarse sotto alcun pretesto, nè de esser in altro officio, con pena, nè de prerogativa che habino di poter refutar ogni cosa, non obstante qualunque parte, le qual *pro hac vice* sianò suspese sotto pena di ducati 500 oltra le altre pene di refudanti, da esser scossa da li Avogadori di Comun et Capi di XL senza altro Consiglio, sotto la qual pena *etiam* li Consieri non possino far termination in contrario. Et se, de quelli che remanerano, alcun fusse in qualche Offitio, Consiglio o Colegio, siano fuori di quello, excepto che di la Zonta dil

123 Consejo nostro di X et di questo Consiglio, dal quale debbano esser tutto el tempo starano in ditto offitio metendo balota, stiano per anni dui, et per tutto esso tempo non possino esser electi ad alcuna cosa, sì dentro come di fuora, salvo di la dita Zonta dil Consejo di X et a la Procuratia. Et debbano aver di salario ducati 300 per uno per li diti dui anni, neti et liberi de ogni contribuizion et graveza,

et se mai ad alcuna sarano astreti, sia tenuta la Signoria nostra pagar per loro. Qual salario li debba esser pagato per li Camerlenghi nostri di Comun avanti ogni altro et *immediate* da poi la partita dil salario dil Serenissimo principe nostro, di mese in mese per rata. *Ceterum* sia dechiarito che, se in termine de li diti dui anni non haverano dil tutto imposto fine a questa opera, debbano continuar ne l' officio suo sino alla total perfetione sua senza altro salario, non possendo esser electi ad alcuna cosa, come è ditto di sopra; *praeterea* sia preso che, per alcuna parte qual fusse posta di far qualche eletione, a la qual potesse esser tolto cadauno de ogni loco et officio et *etiam* con pena, non se intenda che alcuno de diti Corectori possi esser provato per niun modo, nè se possi far terminatione in contrario sotto le pene soprascritte. Et la presente parte non se possi *aliquo modo* suspender o revocar, se non per parte posta per tutti 6 li Consieri, 3 Capi di XL, et presa per li 5 sexti dil Magior Consejo, congregato al numero de 1300 in suso, et questa istessa parte non se intendi presa, se la non sarà *etiam* posta et presa nel ditto Maior Consejo.

De parte 168

De non 7

Non sinceri 13

*Die 17 dito. In Majori Consilio.*

*Consiliarii et*

*Capita de quadraginta.*

Messeno la dita parte. Ave: 1141, 74, 3.

Fu posto, per sier Tomà Donado, sier Piero Mocenigo, sier Francesco Contarini, Savii a Terraferma, una parte, di far 3 sora i Statuti, con molte clausule. Ave: 7 di no. Et se dia meter a Gran Consejo. La copia è qui avanti posta.

Fu posto, per sier Polo Nani el consier, sier Piero Mozenigo, sier Marin Justinian, sier Francesco Contarini, Savii a Terraferma, una parte, zercha l' abatia di San Cyprian da Muran, la copia sarà qui avanti notada, et è varia di l' altra fo posta.

Andò in renga sier Polo Trivixan, fradello di l' abate presente, et fè lezer una scrittura di l' abate, per la qual narava le sue raxon, e fè lezer il juramento, havia fato, di mantener le raxon di l' abatia,

(1) La carta 123<sup>a</sup> è bianca.